



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19-04-2004 (punto N. 20)

Delibera

N .351

del 19-04-2004

Proponente

SUSANNA CENNI

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Dirigente Responsabile: Alessandro Mazzetti

Estensore: Marco Giordani

Oggetto:

Elenco regionale associazioni consumatori e utenti - Iscrizione (art. 3 LR 1/2000): requisiti e procedimento
- Delibera GR 444/2000 - Modifica.

Presidente della seduta: CLAUDIO MARTINI

Segretario della seduta: CARLA GUIDI

Presenti:

TITO BARBINI

PAOLO BENESPERI

AMBROGIO BRENNI

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

TOMMASO FRANCI

ANGELO PASSALEVA

ENRICO ROSSI

Assenti:

CHIARA BONI

MARCO MONTEMAGNI

MARIA CONCETTA ZOPPI

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 2000 n. 1 “Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti” ed in particolare l’articolo 3, che istituisce l’elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti demandando ad apposita deliberazione della Giunta Regionale la disciplina del relativo procedimento;

Vista la propria deliberazione 11 aprile 2000 n. 444, che disciplina tale procedimento individuando, fra i requisiti necessari per l’iscrizione delle associazioni nel detto elenco, quello dell’essere fornite di “sedi, sportelli con indicazione dei servizi resi ed attività svolte che dimostrino continuità e rilevanza documentabile in almeno quattro province toscane”;

Ritenuto di dover specificare tale requisito, esplicitando che per “continuità e rilevanza documentabile” debba intendersi:

- l’apertura al pubblico – minimo due giorni la settimana con un orario complessivamente non inferiore a sei ore – di almeno tre dei quattro sportelli/sedi provinciali;
- i documenti cartacei, audiovisivi, elettronici, prodotti in proprio o con la propria compartecipazione negli ultimi tre anni; è necessario che la documentazione attesti la realizzazione di almeno un’iniziativa l’anno che coinvolga il territorio di ogni singola provincia in cui l’associazione dichiara di essere presente;
- la rassegna stampa delle iniziative realizzate negli ultimi tre anni;

Dato atto che le dieci associazioni di tutela dei consumatori attualmente iscritte nell’elenco regionale, aggiornato al luglio 2003 (decreto dirigenziale 14 agosto 2003 n. 4863), soddisfano tale requisito nel senso sopra precisato;

Ritenuto, in ottemperanza alla legge regionale 20 gennaio 1995 n. 9, di procedere all’individuazione dell’unità organizzativa interna responsabile del procedimento per l’iscrizione delle associazioni nell’elenco e l’aggiornamento annuale dell’elenco stesso, nonché alla determinazione del termine di conclusione di tale procedimento;

Rilevato come l’abrogazione delle normative di cui a L. n. 15/68 e D.P.R. n. 403/1998, e l’emanazione del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, sopravvenuti all’approvazione della citata deliberazione n. 444/2000, rendano necessario un aggiornamento e un adeguamento della stessa;

Ritenuto, altresì, che la predisposizione della modulistica (necessaria per la redazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 48 del D.P.R. 445/2000), e la determinazione delle modalità di svolgimento dell’attività istruttoria relativa al procedimento in oggetto, spettino – in quanto atti di gestione – al Dirigente responsabile del Settore Attività Generali della Presidenza;

Ritenuto conseguentemente di voler modificare la citata delibera n. 444/2000 come segue:

- a) aggiungendo, in fondo alla lettera a) di cui al punto primo del dispositivo, il seguente paragrafo:
“per continuità e rilevanza documentabile si intende:

- l'apertura al pubblico – minimo due giorni la settimana con un orario complessivamente non inferiore a sei ore – di almeno tre dei quattro sportelli/sedi provinciali;
- i documenti cartacei, audiovisivi, elettronici, prodotti in proprio o con la propria compartecipazione negli ultimi tre anni; è necessario che la documentazione attesti la realizzazione di almeno un'iniziativa l'anno che coinvolga il territorio di ogni singola provincia in cui l'associazione dichiara di essere presente;
- la rassegna stampa delle iniziative realizzate negli ultimi tre anni;”

b) sostituendo il punto secondo del dispositivo con il seguente:

“Le Associazioni interessate all'iscrizione *ex novo* nell'elenco devono redigere apposita istanza, sulla base di un fac-simile determinato con decreto dirigenziale. L'istanza va inoltrata, almeno novanta giorni prima del 31 agosto (termine per l'aggiornamento dell'elenco), alla struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di tutela dei consumatori secondo l'ordinamento interno. Tale struttura è designata, ai sensi della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9, quale unità organizzativa interna responsabile del procedimento. Il termine per la conclusione del procedimento è determinato in novanta giorni.”

c) sostituendo, all'interno del punto terzo del dispositivo, le parole “(art. 2 e 4 L. 15/68 e DPR 403/98)” con le parole “(articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)”;

d) sopprimendo il punto quarto del dispositivo;

e) sostituendo il testo del punto quinto del dispositivo con il seguente:

“Entro il 31 agosto di ogni anno, si procede all'aggiornamento dell'elenco pubblicato l'anno precedente tenuto conto di eventuali fatti nuovi - richieste di iscrizione, perdita dei requisiti - che dovranno essere valutati dall'ufficio competente secondo le modalità istruttorie determinate dal Dirigente responsabile. L'elenco aggiornato è approvato con decreto dirigenziale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.”;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

1) di modificare la propria delibera 11 aprile 2000 n. 444 così come meglio specificato in premessa.

Il presente provvedimento è pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti) così come modificata dalle legge regionale 3 agosto 2000, n. 63.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

Settore Attività Generali della Presidenza

Il Dirigente Responsabile
Alessandro Mazzetti

Il Coordinatore
Valerio Pelini